

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Ispettorato Generale della Circolazione e del Traffico

CIRCOLARE - 31 dicembre 1992, Prot. n. 2131

Norme per la circolazione dei mezzi d'opera.

Nelle more dell'invio e della pubblicazione degli elenchi delle strade non percorribili da parte dei mezzi d'opera, con la circolare n. 929 del 25 maggio 1992, il Ministero dei lavori pubblici ha impartito disposizioni transitorie, valevoli fino al 31.12.92, in base alle quali viene attribuita, alle autorizzazioni rilasciate per i mezzi d'opera ai sensi delle disposizioni previdenti alla legge 376, valenza sostitutiva degli elenchi di cui sopra, individuando come strade percorribili da parte dei mezzi d'opera le strade indicate nel suddetto provvedimento autorizzativi.

A tutt'oggi gli enti interessati non hanno ancora provveduto all'inoltro degli elenchi in questione in conformità ai criteri fissati dal D.M. e pertanto non è stato possibile procedere alla pubblicazione prevista dall'art. 2, comma 5 della Legge 376.

Peraltro il Nuovo codice della strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ha totalmente recepito la legge 8 novembre 1991, n. 376, prevedendo in base al combinato disposto degli artt. 10, comma 7 e 226, comma 4, che i mezzi d'opera non sono soggetti all'autorizzazione alla circolazione prevista per i trasporti eccezionali quando circolino sulle strade, o tratti di esse, comprese negli elenchi, delle strade non percorribili dagli stessi mezzi, pubblicati a cura del Ministero dei lavori pubblici sulla base dei dati trasmessi dalle società concessionarie, dall'ANAS e dalle regioni.

Tutto ciò premesso, al fine di garantire l'applicazione dal 1° gennaio 1993 del Nuovo Codice della strada, e di tutelare la sicurezza delle strutture stradali e della circolazione di tutti i veicoli, senza peraltro penalizzare le categorie interessate alla circolazione dei veicoli mezzi d'opera, i veicoli già oggi classificati mezzi d'opera, per circolare in eccedenza ai limiti di massa fissati dall'art. 62 del Nuovo Codice della strada, ma entro gli ulteriori limiti di massa stabiliti dall'art. 10, comma 8 del Nuovo Codice della strada, in assenza degli elenchi previsti dall'art. 226, comma 4 del Nuovo Codice della strada, debbano essere in possesso di autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario o concessionario della strada ove sono indicate le strade percorribili o non percorribili da parte dei suddetti mezzi.

Tali autorizzazioni, che hanno unicamente valenza per individuare le strade sulle quali i mezzi d'opera possono circolare, devono essere richieste e rilasciate con le modalità già previste per i veicoli mezzi d'opera prima dell'entrata in vigore della legge 8 Novembre 1991, n. 376, eccezione fatta per il pagamento dell'indennizzo d'usura che deve essere effettuato con le modalità previste dal D.M. 23 marzo 1992.

Al fine di evitare l'appesantimento delle procedure burocratiche si dispone che le autorizzazioni rilasciate successivamente al 30 settembre 1992, in base alle disposizioni della circolare 25 maggio 1992, n. 929, sono prorogate sino al decimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli elenchi delle strade non percorribili.

Tale limite temporale di validità si applica anche per le nuove autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente circolare.

IL MINISTRO
Grandini